



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove marzo alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020, viene convocato, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in modalità di videoconferenza in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale,

In presenza il Sindaco rag. Martino Lona ed il Segretario supplente dott. Antonio Carlo Iorio, in videoconferenza il Vice Sindaco ed i consiglieri:

	PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Presente
Baldessari Ilenia	Presente
Filippi Alessandro	Presente
Gilli Maurizio	Presente
Gilli Ivan	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Ravanelli Martina	Assente
Fedrizzi Luca	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Veloccia Stefania	Assente
Calovi Samantha	Assente
Dell' Agnolo Massimo	Presente
Baldessari Michele	Presente
Sugameli Francesco	Presente
Brendolise Nives	Presente

Assiste il **SEGRETARIO SUPPLENTE** dott. Iorio Antonio Carlo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 05/08/2020, immediatamente eseguibile, è stato adottato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in vigore dal 01/01/2020.

Con la piena entrata in vigore della regolazione della tariffa rifiuti attraverso il modello definito dall'autorità regolatrice del mercato, ovvero ARERA, ha cessato di avere validità il modello tariffario provinciale e dopo l'anno 2020 che è stato di fatto transitorio, è necessario adeguare il regolamento sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati alle nuove normative.

Vanno inoltre modificati alcuni comma relativamente alla nuova organizzazione del servizio mediante isole ecologiche munite di badge di riconoscimento degli utenti, che sostituirà la raccolta porta a porta progressivamente e si introducono norme che rendono possibili gli interventi a favore dei soggetti colpiti dalla pandemia da Coronavirus.

In particolare:

L'art. 2 viene corretto per adeguamento alla procedura ARERA.

All'art. 3 viene eliminato il riferimento al modello provinciale, non più in vigore e viene inserito il corretto riferimento normativo in tema di assimilabilità agli urbani dei rifiuti provenienti da utenze speciali.

All'art. 4 che prevedeva il termine del 31 ottobre, spesso incompatibile con le disposizioni ARERA, si prevede in alternativa la fissazione dei termini temporali da parte dell'Assemblea dei soci, compatibilmente con le disposizioni di ARERA.

All'art. 6 comma 2 viene introdotto un inciso che evidenzia la nuova suddivisione della quota variabile del servizio in cui viene inserita una quota che verrà pagata dall'utente per la disponibilità dei servizi di raccolta e del Centro Raccolta indipendentemente dal conferimento del secco residuo, come meglio spiegato all'art. 15 successivamente.

All'art. 9 comma 1 lett. b) le "grandi utenze" vengono ridefinite utenze convenzionate, essendo venuto meno il parametro quantitativo per la definizione dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze speciali ai rifiuti urbani e viene aggiunto il comma 5 in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 116/2020 che ha escluso dalla tariffazione le attività produttive ed agricole, per le quali si provvederà ad una verifica delle superfici tariffabili in modo da assegnare loro la categoria tariffaria più adeguata allo specifico uso degli spazi aziendali non dedicati direttamente alla produzione industriale o agricola.

All'art. 11 vengono corretti i riferimenti ai rifiuti assimilati agli urbani in conseguenza dell'adeguamento al D.Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852.

L' Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze – è quello che subisce le modifiche più rilevanti e viene interamente riscritto, togliendo il riferimento agli svuotamenti minimi e rifacendosi al DM 20/04/2017 art. 9 comma 1 in sostituzione del modello provinciale la quota variabile dei costi viene coperta in tariffa da due voci:

- la prima è una voce che l'utente paga anche se non usufruisce del servizio ed in particolare se non conferisce rifiuto secco residuo. Tale quota serve per pagare la disponibilità dei servizi di raccolta delle altre frazioni di rifiuto. Come umido, carta, imballaggi leggeri e vetro e per la disponibilità del CRM a raccogliere tutte gli altri

rifiuti diversi dal secco residuo. Tale parte della tariffa viene definita "Quota servizi" ed è distinta fra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

- la seconda è invece la quota consumi, definita come precedentemente dal volume raccolto trasformato in kg, secondo il parametro standard predefinito. Ne consegue che la tariffa per la parte variabile ora è pari ad una quota (definita per il numero di componenti il nucleo familiare o per il tipo di attività) oltre al volume convertito in peso, di rifiuti secco residuo conferiti.

All'art. 18 vengono inoltre introdotti il comma 2 ed il comma 5, tesi ad introdurre agevolazioni con sostituzioni nel pagamento da parte del Comune per i soggetti colpiti dalla pandemia da Coronavirus sia utenti domestici che aziende, o anche da altre calamità nel caso delle aziende. In particolare:

- Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.
- A fronte emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa e nella quota servizi base – utenze non domestiche - della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impossibilitate ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.

All'art. 19 comma 1 viene inserita l'attivazione della rilevazione informatica degli accessi e dei conferimenti anche presso le isole ecologiche, in relazione dell'avvio del sistema di raccolta a badge e tolto il riferimento ai volumi minimi e corretto il riferimento ai centri raccolta per cui non vi è più la differenza fra CRM E CRZ.

All'art. 20 comma 4 viene evidenziato che istituendo il canone marcatale che comprende anche il servizio rifiuti, la tariffa non si applicherà più a tali utenze giornaliere.

Il risultato di tali modifiche porta al nuovo testo di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione. Le modifiche, a parte quelle relative alle sostituzioni comunali, non incidono su entrate comunali ma su quelle del gestore. Per quelle che incidono sul bilancio la valutazione della copertura di spesa è demandata alla giunta comunale nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

Visto il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021 e visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine per poter procedere celermente all'approvazione dei successivi provvedimenti necessari alla definizione delle tariffe rifiuti per l'esercizio 2021, in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 marzo 2021, come disposto dalle sopracitate norme.

Ascoltata la relazione;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con n. 12 voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, con separata votazione, sia in ordine al contenuto che all'immediata eseguibilità, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 05/08/2020 indicate nelle premesse e conseguentemente il testo risultante dopo dette modifiche, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che gli eventuali riflessi sul bilancio verranno valutati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali.
3. Di dichiarare, con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli unanimi su n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso: opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 54 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione e comunque dalla data di piena conoscenza del contenuto del provvedimento (art. 21 L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Lona Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Iorio Antonio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Addi, 29-03-2021

Iorio Antonio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22-03-2021

Il responsabile della struttura competente
f.to Iorio Antonio Carlo

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 22-03-2021

Il Segretario Reggente in sostituzione del
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Iorio Antonio Carlo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 31-03-2021 fino al 10-04-2021 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Iorio Antonio Carlo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Iorio Antonio Carlo